

RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS E AGGIORNAMENTO DEL DVR

Alcuni chiarimenti vengono forniti da due organi istituzionali e di controllo che si sono espressi in merito

In questi giorni RSPP e consulenti devono supportare i propri clienti nella gestione delle attività relative alla sicurezza sul lavoro connesse all'emergenza della diffusione del nuovo Coronavirus.

In particolare, è acceso il dibattito in merito all'obbligatorietà o meno di aggiornare il DVR per tutte le categorie professionali. Su questo argomento sono emerse due "scuole di pensiero" diametralmente opposte che hanno polarizzato gli addetti ai lavori. Il confronto su questi temi è importante e - come è giusto e fisiologico - tra gli operatori del nostro settore possono esserci posizioni ed interpretazioni differenti.

Sono circolate, tuttavia, comunicazioni inviate ai datori di lavoro da parte di consulenti della sicurezza nelle quali si millantano "accertamenti da parte della Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e NAS", paventando - in caso di mancato aggiornamento del DVR in merito al rischio biologico da Coronavirus - sanzioni e ammende.

Riteniamo che tale atteggiamento di stampo "terroristico" sia da stigmatizzare, a maggior ragione in una fase delicata come quella che viviamo nella quale i datori di lavoro guardano ai professionisti della prevenzione e della sicurezza come punti di riferimento per la tutela dei lavoratori.

Nella speranza di portare chiarezza nel dibattito, riportiamo quanto indicato da alcuni organi istituzionali e di controllo che si sono espressi in merito o meno alla necessità per tutte le attività lavorative di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi.



La Regione Veneto ha pubblicato un documento in cui afferma che: "In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, *non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).* Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione".

Documento integrale scaricabile qui:

<https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro>

Dello stesso avviso anche l'ATS dell'Insubria, che in merito agli obblighi del datore di lavoro specifica che:

"Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante **redazione di informative** (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l'affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. **Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.** Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative".

Documento integrale scaricabile qui

<https://www.uniascom.va.it/NewsLetter/Ente/NuovoSito/Covid19.pdf>

Invitiamo pertanto tutti gli RSPP e i consulenti a fare riferimento unicamente a quanto diffuso da enti istituzionali e a mantenere un atteggiamento professionale ed etico nello svolgimento della propria attività, informando correttamente i datori di lavoro che si affidano a loro.

Pubblicato il: 06/03/2020

14. QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE CHE E' OPPORTUNO CHE I DATORI DI LAVORO ADOTTINO AL FINE DI FORNIRE UN SOSTEGNO ALLA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA?

- Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente.
- Garantire un'adeguata pulizia dei locali.
- Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l'occorrente necessario per garantire tale buona pratica.
- Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni "faccia a faccia" .
- Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in comuni della zona rossa, in Cina o in aree geografiche comunque ritenute "a rischio".

15. IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l'affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 **aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.** Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

In virtù di queste indicazioni, occorre aggiornare il DVR?

Fatta eccezione per gli operatori sanitari o comunque per coloro che hanno funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus, il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natura professionale.

Tutti siamo potenzialmente esposti al rischio di contagio a prescindere dall'attività lavorativa svolta.

Rispetto ad un infermiere o ad un medico, recandoci in ufficio o al supermercato abbiamo potenzialmente la medesima probabilità di ammalarci.

Di conseguenza, possiamo ragionevolmente credere che il datore di lavoro NON ha alcun obbligo di aggiornare il documento di valutazione dei rischi ed in particolare la valutazione del rischio biologico.

In maniera analoga non esiste l'obbligo di predisporre DUVRI solo per gestire l'attuale situazione di emergenza: sia il datore di lavoro committente sia il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice hanno, però, l'obbligo di diffondere le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità circa le misure comportamentali da adottare, in particolare: